Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 206

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 13 agosto 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1968, n. **1654**.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « T. Masselli Mascia », con sede in San Severo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Foggia in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « T. Masselli Mascia » di S. Severo, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 3 dello statuto dell'ente;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « T. Masselli Mascia », con sede in San Severo (Foggia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Foggia;
tre membri eletti dal consiglio comunale di San Severo;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 5 dicembre 1872, modificato con regio decreto 25 ottobre 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 107. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1969, n. **491**.
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « San Giovanni Battista », con sede in Soave.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Verona in data 24 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « San Giovanni Battista » di Soave, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 6 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Giovanni Battista », con sede in Soave (Verona), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Verona;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Soave;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1965, registro n. 21 Interno, foglio n. 264.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 109. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. 492.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Delmati », con sede in S. Angelo Lodigiano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Milano in data 7 maggio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Delmati » di S. Angelo Lodigiano, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 7 dello statuto approvato con regio decreto 1° luglio 1897;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Delmati », con sede in S. Angelo Lodigiano (Milano), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Milano;

tre membri eletti dal consiglio comunale di S. Angelo Lodigiano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 1° luglio 1897.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 111. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1969, n. 493.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « G. Gamberini », con sede in Alfonsine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ravenna in data 1° agosto 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « G. Gamberini » di Alfonsine, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « G. Gamberini », con sede in Alfonsine (Ravenna), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ravenna;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Alfonsine;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1954, registro n. 7 Interno, foglio numero 228.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 marzo 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 108. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1969, n. 494.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « S. Maria della Stella », con sede in Orvieto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Terni, in data 29 marzo 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Maria della Stella » di Orvieto, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 25 marzo 1935;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Maria della Stella », con sede in Orvieto, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Terni;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Orvieto;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 marzo 1935.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 113. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1969, n. 495.

Tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione dei consigli provinciali di Pordenone e di Udine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 10 settembre 1960, n. 962, che apporta modificazioni alla legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei consigli provinciali;

Visti gli articoli 2, 9, secondo e quarto comma, e 12, primo comma, della predetta legge 8 marzo 1951, n. 122;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1963, n. 18, col quale sono stati pubblicati i risultati ufficiali del decimo censimento generale della popolazione;

Vista la legge 1° marzo 1968, n. 171, con la quale viene istituita la provincia di Pordenone;

Vista la legge 10 marzo 1969, n. 81, con la quale si dispone il distacco del comune di Forgaria nel Friuli dalla provincia di Pordenone e la sua inclusione in quella di Udine;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella delle circoscrizioni per la elezione dei consigli provinciali di Pordenone e di Udine è stabilita come segue:

Provincia di PORDENONE

Popolazione al 15 ottobre 1961: 235.550

Seggi assegnati n. 24

1 - COLLEGIO DI AVIANO
Capoluogo: Aviano
(Tribunale di Pordenone)

Comprende i seguenti comuni:
Aviano — Budoia.

2 - COLLEGIO DI AZZANO DECIMO
Capoluogo: Azzano Decimo
(Tribunale di Pordenone)

Comprende il comune di Azzano Decimo.

3 - COLLEGIO DI BRUGNERA
Capoluogo: Brugnera
(Tribunale di Pordenone)

Comprende i seguenti comuni:
Brugnera — Prata di Pordenone.

4 - COLLEGIO DI CANEVA
Capoluogo: Caneva
(Tribunale di Pordenone)

Comprende il comune di Caneva *e parte del territorio del comune di* Sacile, *così delimitata*:

ad Est: fiume Livenza, dal ponte della Vittoria fino al confine col comune di Caneva;

a Nord e ad Ovest: confine col comune di Caneva e con la provincia di Treviso;

a Sud: confine con la provincia di Treviso, fiume Meschio, fino all'altezza del civico n. 43 (incluso) di strada Campagnola, da questo, una linea immaginaria toccante i numeri civici 41 e 32 (inclusi) della strada predetta fino alla traversa privata IV di viale Trento (esclusa), viale Trento (lato sud escluso), via M. Sfriso (inclusa), vicolo del Fabbro (incluso), via 25 Aprile (inclusa), piazza IV Novembre (inclusa), via Garibaldi (inclusa), ponte della Vittoria.

5 - COLLEGIO DI CASARSA DELLA DELIZIA

Capoluogo: Casarsa della Delizia
(Tribunale di Pordenone)

Comprende i seguenti comuni:

Casarsa della Delizia — Valvasone.

6 - COLLEGIO DI CORDENONS

Capoluogo: Cordenons
(Tribunale di Pordenone)

Comprende il comune di Cordenons.

7 - COLLEGIO DI FIUME VENETO

Capoluogo: Fiume Veneto
(Tribunale di Pordenone)

Comprende i seguenti comuni:

Chions — Fiume Veneto.

8 - COLLEGIO DI FONTANAFREDDA

Capoluogo: Fontanafredda
(Tribunale di Pordenone)

Comprende i seguenti comuni:

Fontanafredda — Polcenigo.

9 - COLLEGIO DI MANIAGO

Capoluogo: Maniago
(Tribunale di Pordenone)

Comprende i seguenti comuni:

Frisanco — Maniago.

10 - COLLEGIO DI MEDUNO

Capoluogo: Meduno
(Tribunale di Pordenone)

Comprende i seguenti comuni:

Arba — Cavasso Nuovo — Fanna — Meduno — Sequals — Travesio.

11 - COLLEGIO DI MONTEREALE VALCELLINA

Capoluogo: Montereale Valcellina
(Tribunale di Pordenone)

Comprende i seguenti comuni:

Andreis — Barcis — Cimolais — Claut — Erto e Casso — Montereale Valcellina.

12 - COLLEGIO DI PASIANO DI PORDENONE

Capoluogo: Pasiano di Pordenone
(Tribunale di Pordenone)

Comprende i seguenti comuni:

Pasiano di Pordenone — Pravisdomini.

13 - COLLEGIO DI PORCIA

Capoluogo: Porcia
(Tribunale di Pordenone)

Comprende i seguenti comuni:

Porcia — Roveredo in Piano.

14 - COLLEGIO DI PORDENONE I

Capoluogo: Pordenone
(Tribunale di Pordenone)

Comprende parte del territorio del comune di Pordenone, *così delimitata*:

via Oberdan (inclusa), stazione ferroviaria (inclusa), via Pola (inclusa), via Codafora (inclusa), via Rivierasca (inclusa), via Seminario (inclusa), tratto via Revedole (inclusa), tratto via Monteverdi (esclusa), via Benedetto Marcello (esclusa), tratto viale Venezia (incluso), tronco via Concordia (escluso), canale e laghetto S. Valentino (incluso), via Colonna e piazzale Duca d'Aosta (inclusi), viale Marconi (escluso), asse via XXX Aprile.

15 - COLLEGIO DI PORDENONE II

Capoluogo: Pordenone
(Tribunale di Pordenone)

Comprende parte del territorio del comune di Pordenone, *così delimitata*:

via Roveredo (inclusa), tratto viale d'Aviano, linea ferroviaria inattiva Comina-Pordenone, linea ferroviaria Venezia-Udine, tratto bivio ferrovia Comina sino al molino, via Oberdan (esclusa), asse via XXX Aprile, viale Marconi (incluso), piazzale Duca d'Aosta (escluso), via Colonna (esclusa), laghetto S. Valentino e canale successivo (esclusi), tronco via Concordia (incluso), viale Venezia (incluso), via S. Daniele (inclusa), confine con il comune di San Quirino.

16 - COLLEGIO DI PORDENONE III

Capoluogo: Pordenone
(Tribunale di Pordenone)

Comprende parte del territorio del comune di Pordenone, *così delimitata*:

via Roveredo (esclusa), linea ferroviaria inattiva Comina-Pordenone, linea ferroviaria Venezia-Udine (tratto bivio ferrovia Comina sino al confine con Zoppola), confine con i comuni di Zoppola, Fiume Veneto, Azzano Decimo, Pasiano di Pordenone, Porcia e Roveredo in Piano.

17 - COLLEGIO DI PORDENONE IV

Capoluogo: Pordenone
(Tribunale di Pordenone)

Comprende parte del territorio del comune di Pordenone, *così delimitata*:

via S. Daniele (esclusa), viale Venezia (escluso), via Benedetto Marcello (inclusa), tratto via Monteverdi (in-

cluso), tratto via Revedole (esclusa), via Seminario (esclusa), via Rivierasca (esclusa), via Codafora (esclusa), linea ferroviaria Venezia-Udine, confine con i comuni di Cordenons e S. Quirino.

18 - COLLEGIO DI SACILE

Capoluogo: Sacile

(Tribunale di Pordenone)

Comprende la restante parte del territorio del comune di Sacile *non compresa nel collegio di Caneva.*

19 - COLLEGIO DI SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA

Capoluogo: San Giorgio della Richinvelda

(Tribunale di Pordenone)

Comprende i seguenti comuni:

San Giorgio della Richinvelda — San Quirino — Vivaro.

20 - COLLEGIO DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO

Capoluogo: San Vito al Tagliamento

(Tribunale di Pordenone)

Comprende il comune di San Vito al Tagliamento.

21 - COLLEGIO DI SESTO AL REGHENA

Capoluogo: Sesto al Reghena

(Tribunale di Pordenone)

Comprende i seguenti comuni:

Cordovado — Morsano al Tagliamento — Sesto al Reghena.

22 - COLLEGIO DI SPILIMBERGO

Capoluogo: Spilimbergo

(Tribunale di Pordenone)

Comprende i seguenti comuni:

Pinzano al Tagliamento — Spilimbergo.

23 - COLLEGIO DI VITO D'ASIO

Capoluogo: Vito d'Asio

(Tribunale di Pordenone)

Comprende i seguenti comuni:

Castelnovo del Friuli — Clauzetto — Tramonti di Sopra — Tramonti di Sotto — Vito d'Asio.

24 - COLLEGIO DI ZOPPOLA

Capoluogo: Zoppola

(Tribunale di Pordenone)

Comprende i seguenti comuni:

Arzene — San Martino al Tagliamento — Zoppola.

Provincia di UDINE

Popolazione al 15 ottobre 1961: 532.358

Seggi assegnati n. 30

1 - COLLEGIO DI AMPEZZO

Capoluogo: Ampezzo

(Tribunale di Tolmezzo)

Comprende i seguenti comuni:

Ampezzo — Enemonzo — Forni di Sopra — Forni di Sotto — Ovaro — Prato Carnico — Preone — Raveo — Sauris — Socchieve — Villa Santina.

2 - COLLEGIO DI BASILIANO

Capoluogo: Basiliano

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Basiliano — Flaibano — Mereto di Tomba — San Vito di Fagagna — Sedegliano.

3 - COLLEGIO DI BUIA

Capoluogo: Buia

(Tribunale di Tolmezzo)

Comprende i seguenti comuni:

Artegna — Bordano — Buia — Osoppo — Trasaghis.

4 - COLLEGIO DI CERVIGNANO DEL FRIULI

Capoluogo: Cervignano del Friuli

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Aquileia — Cervignano del Friuli — Fiumicello — Villa Vicentina.

5 - COLLEGIO DI CIVIDALE DEL FRIULI

Capoluogo: Cividale del Friuli

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Cividale del Friuli — Premariacco — Torreano.

6 - COLLEGIO DI CODROIPO

Capoluogo: Codroipo

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Bertiolo — Camino al Tagliamento — Codroipo.

7 - COLLEGIO DI GEMONA DEL FRIULI

Capoluogo: Gemona del Friuli

(Tribunale di Tolmezzo)

Comprende i seguenti comuni:

Gemona del Friuli — Resia — Venzone.

8 - COLLEGIO DI GONARS

Capoluogo: Gonars

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Aiello del Friuli — Bagnaria Arsa — Gonars — Porpetto — Terzo d'Aquileia — Torviscosa.

9 - COLLEGIO DI LATISANA

Capoluogo: Latisana

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Latisana — Lignano Sabbiadoro — Marano Lagunare — Precenicco.

10 - COLLEGIO DI MAJANO

Capoluogo: Majano

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Colloredo di Monte Albano — Fagagna — Majano — Moruzzo.

11 - COLLEGIO DI MANZANO

Capoluogo: Manzano

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Buttrio — Chiopris-Viscone — Corno di Rosazzo — Manzano — Pradamano — San Giovanni al Natisone.

12 - COLLEGIO DI MORTEGLIANO

Capoluogo: Mortegliano

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Bicinicco — Castions di Strada — Lestizza — Mortegliano — Santa Maria la Longa.

13 - COLLEGIO DI PALMANOVA

Capoluogo: Palmanova

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Campolongo al Torre — Palmanova — Pavia di Udine — Ruda — San Vito al Torre — Tapogliano — Trivignano Udinese — Visco.

14 - COLLEGIO DI PALUZZA

Capoluogo: Paluzza

(Tribunale di Tolmezzo)

Comprende i seguenti comuni:

Cercivento — Comeglians — Forni Avoltri — Ligosullo — Paluzza — Paularo — Ravascletto — Rigolato — Sutrio — Treppo Carnico.

15 - COLLEGIO DI PONTEBBA

Capoluogo: Pontebba

(Tribunale di Tolmezzo)

Comprende i seguenti comuni:

Chiusaforte — Dogna — Malborghetto-Valbruna — Moggio Udinese — Pontebba — Resiutta — Tarvisio.

16 - COLLEGIO DI POVOLETTO

Capoluogo: Povoletto

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Attimis — Faedis — Povoletto — Remanzacco — Moimacco.

17 - COLLEGIO DI POZZUOLO DEL FRIULI

Capoluogo: Pozzuolo del Friuli

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Campoformido — Pasian di Prato — Pozzuolo del Friuli.

18 - COLLEGIO DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Capoluogo: San Daniele del Friuli

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Coseano — Dignano — Forgaria nel Friuli — Ragogna — Rive d'Arcano — San Daniele del Friuli.

19 - COLLEGIO DI SAN GIORGIO DI NOGARO

Capoluogo: San Giorgio di Nogaro

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Carlino — Muzzana del Turgnano — Palazzolo dello Stella — Pocenia — San Giorgio di Nogaro.

20 - COLLEGIO DI SAN PIETRO AL NATISONE

Capoluogo: San Pietro al Natisone

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Drenchia — Grimacco — Prepotto — Pulfero — San Leonardo — San Pietro al Natisone — Savogna — Stregna.

21 - COLLEGIO DI TALMASSONS

Capoluogo: Talmassons

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Rivignano — Ronchis — Talmassons — Teor — Varmo.

22 - COLLEGIO DI TARCENTO

Capoluogo: Tarcento

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Lusevera — Montenars — Nimis — Tarcento — Taipana.

23 - COLLEGIO DI TAVAGNACCO

Capoluogo: Tavagnacco

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Martignacco — Reana del Roiale — Tavagnacco.

24 - COLLEGIO DI TOLMEZZO

Capoluogo: Tolmezzo

(Tribunale di Tolmezzo)

Comprende i seguenti comuni:

Amaro — Arta Terme — Cavazzo Carnico — Lauco — Tolmezzo — Verzegnis — Zuglio.

25 - COLLEGIO DI TRICESIMO

Capoluogo: Tricesimo

(Tribunale di Udine)

Comprende i seguenti comuni:

Cassacco — Magnano in Riviera — Pagnacco — Treppo Grande — Tricesimo.

26 - COLLEGIO DI UDINE I

Capoluogo: Udine

(Tribunale di Udine)

Comprende parte del territorio del comune di Udine, *delimitata come segue*:

via Feletto (esclusa), via Tricesimo (esclusa), viale Volontari della Libertà (incluso), piazzale Osoppo (escluso), viale S. Daniele (escluso), piazzale P. Diacono (escluso), via A. L. Moro (esclusa), via F. Mantica (esclusa), via Generale Baldissera (inclusa), via Marinoni (esclusa), via Torriani (esclusa), via Zanon (esclusa), via Poscolle (esclusa), piazzale XXVI Luglio (escluso), viale Venezia (escluso);

Sobborghi: Cormor Alto, Cormor Basso, Rizzi (tutti inclusi).

27 - COLLEGIO DI UDINE II

Capoluogo: Udine

(Tribunale di Udine)

Comprende parte del territorio del comune di Udine, *delimitata come segue*:

via Feletto (inclusa), via Tricesimo (inclusa), piazzale Chiavris (incluso), viale Volontari della Libertà (escluso), piazzale Osoppo (escluso), via A. Caccia (inclusa), via Gorizia (inclusa), parte di viale A. Diaz (incluso), piazzale Oberdan (incluso), via Cividale (inclusa);

Sobborghi: Paderno, Godia, Beivars, S. Bernardo e *frazione* S. Gottardo (tutti inclusi).

28 - COLLEGIO DI UDINE III

Capoluogo: Udine

(Tribunale di Udine)

Comprende parte del territorio del comune di Udine, *delimitata come segue*:

via Cividale (esclusa), piazzale Oberdan (escluso), parte di viale A. Diaz (escluso), via S. Agostino (esclusa), vicolo delle Grazie (incluso), piazza I Maggio (esclusa), via Verdi (esclusa), via Treppo (inclusa), via P. Scrosoppi (inclusa), via G. Ellero (inclusa), via Stabernao (esclusa), viale Ungheria (incluso), piazzale Gabriele D'Annunzio (escluso), viale Palmanova (escluso);

Sobborghi: Baldasseria Alta, Baldasseria Bassa, Baldasseria Media e Laipacco (tutti inclusi).

29 - COLLEGIO DI UDINE IV

Capoluogo: Udine

(Tribunale di Udine)

Comprende parte del territorio del comune di Udine, *delimitata come segue*:

viale Palmanova (incluso), piazzale G. D'Annunzio (escluso), viale Europa Unita (escluso), viale delle Ferriere (escluso), piazzale Cella (escluso), viale Duodo (escluso), viale Venezia (incluso);

Sobborghi: S. Rocco, S. Osvaldo e Cussignacco (tutti inclusi).

30 - COLLEGIO DI UDINE V

Capoluogo: Udine

(Tribunale di Udine)

Comprende parte del territorio del comune di Udine, *delimitata come segue*:

piazzale Osoppo (incluso), via A. Caccia (esclusa), via Gorizia (esclusa), parte di viale A. Diaz (incluso), via S. Agostino (inclusa), via Pracchiuso (esclusa), vicolo delle Grazie (escluso), piazza I Maggio (inclusa), via Verdi (inclusa), via Treppo (esclusa), via P. Scrosoppi (esclusa), via Ellero (esclusa), via Missionari (inclusa), via Stabernao (inclusa), viale Ungheria (escluso), piazzale G. D'Annunzio (incluso), viale Europa Unita (incluso), viale delle Ferriere (incluso), piazzale Cella (incluso), viale Duodo (incluso), viale Venezia (escluso), piazzale XXVI Luglio (incluso), via Poscolle (inclusa), via Zanon (inclusa), via Torriani (inclusa), via Marinoni (inclusa), via Generale Baldissera (esclusa), via F. Mantica (inclusa), via A. L. Moro (inclusa), piazzale P. Diacono (incluso), viale S. Daniele (incluso).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1969

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *Il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 106. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1969, n. 496.

Aggiornamento della denominazione e della descrizione delle circoscrizioni dei collegi uninominali di Nicastro I, di Nicastro II e di Sambiase, per la elezione del consiglio provinciale di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 6, con la quale viene costituito il comune di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, mediante la riunione dei comuni di Nicastro, Sambiase e Sant'Eufemia Lamezia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1961, n. 74, col quale venne stabilita la tabella delle circoscrizioni dei collegi uninominali per la elezione del Consiglio provinciale di Catanzaro;

Considerata la necessità, a seguito della costituzione del comune di Lamezia Terme, di aggiornare la denominazione e la descrizione della circoscrizione dei collegi uninominali di Nicastro I, di Nicastro II e di Sambiase, per la elezione del Consiglio provinciale di Catanzaro;

Vista la legge 8 marzo 1951, n. 122, recante norme per la elezione dei Consigli provinciali, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Articolo unico.

La denominazione e la descrizione delle circoscrizioni dei collegi uninominali di Nicastro I, di Nicastro II e di Sambiase, per la elezione del Consiglio provinciale di Catanzaro, è aggiornata come segue:

20 — COLLEGIO DI LAMEZIA TERME I

Capoluogo: Lamezia Terme

(Tribunale di Lamezia Terme)

Comprende parte del territorio nord del comune di Lamezia Terme *e le frazioni di* Bella, Fronti *e* Zangarona, *così delimitata*:

partendo dal confine del comune di Feroleto Antico all'altezza della galleria ferroviaria, segue la strada ferrata sino al sottopassaggio (località barco Amendola), risale tagliando la provinciale per Feroleto Antico alla altezza del km. 0,320, attraversa la contrada Gaccia sino a raggiungere l'ultima curva della strada provinciale per Zangarona, a monte del cimitero della città, ridiscende lungo la predetta strada provinciale fino all'altezza dell'ingresso principale del cimitero, proseguendo lungo il fosso Iuncarace, s'innesta sulla statale n. 18 all'altezza del ponticello e percorre detta statale sino a raggiungere la progressiva del km. 422,500. Devia verso Nord seguendo il burrone Chiantella sino a raggiungere la località Chiesa del Soccorso, scende lungo la statale n. 109 sino all'altezza della progressiva del km. 3,300, devia lungo la scarpata della collina sino a raggiungere il ponticello sul torrente Canne all'altezza di vico 1° Colelli, prosegue per vico 1° Colelli (incluso), attraversa l'inizio di via Garibaldi (inclusa), via Elvidio Borelli (esclusa), piazza Francesco d'Ippolito (esclusa), piazza Ardito (esclusa), via Lissania (inclusa), via Ubaldo De Medici (inclusa), via Antonio d'Ippolito (inclusa), via Raffaele Matarazzo (esclusa), via Marsala (inclusa), via Conforti (inclusa), risale per via Calia (esclusa), raggiunge il ponticello sul torrente Piazza in contrada Calia, ridiscende lungo l'alveo del torrente Piazza sino alla altezza del ponte sul torrente Piazza, devia lungo la statale n. 18 sino a raggiungere il ponticello all'altezza del fosso Fallà. Risale il fosso Fallà sino a raggiungere il confine col territorio di Conflenti in località Dosso Lupino;

ed il comune di Platania.

21 — COLLEGIO DI LAMEZIA TERME II

Capoluogo: Lamezia Terme

(Tribunale di Lamezia Terme)

Comprende parte del territorio sud del comune di Lamezia Terme, *così delimitata*:

partendo dal confine del comune di Feroleto Antico all'altezza della galleria ferroviaria, segue la strada ferrata sino al sottopassaggio (località barco Amendola), risale tagliando la provinciale per Feroleto Antico alla altezza del km. 0,320, attraversa la contrada Gaccia sino a raggiungere l'ultima curva della strada provinciale per Zangarona, a monte del cimitero della città, ridiscende lungo la predetta strada provinciale sino alla altezza dell'ingresso principale del cimitero, proseguendo lungo il fosso Iuncarace, s'innesta sulla statale n. 18 all'altezza del ponticello e percorre detta statale sino a raggiungere la progressiva del km. 422,500. Devia verso nord seguendo il burrone Chiantella sino a raggiungere la località Chiesa del Soccorso, scende lungo la statale n. 109 sino all'altezza della progressiva del chilometro 3,300, devia lungo la scarpata della collina sino a raggiungere il ponticello sul torrente Canne all'altezza di vico 1° Colelli, prosegue per vico 1° Colelli (escluso), attraversa l'inizio di via Garibaldi (esclusa), via Elvidio Borelli (inclusa), piazza Francesco d'Ippolito (inclusa), piazza Ardito (inclusa), via Lissania (esclusa), via Ubaldo De Medici (esclusa), via Antonio d'Ippolito (esclusa), via Raffaele Matarazzo (inclusa), via Marsala (esclusa), via Conforti (esclusa), risale per via Calia (inclusa), raggiunge il ponticello sul torrente Piazza in contrada Calia, ridiscende lungo l'alveo del torrente Piazza sino all'altezza del ponte sul torrente Piazza, devia lungo la statale n. 18 sino a raggiungere il ponticello all'altezza del fosso Fallà. Devia verso sud tagliando la linea ferrata per Sant'Eufemia Lamezia, attraversa le località Scordovillo, Madama, Carrà Cosentino, Cotura, Fabrizio, Vatalaro, incontra la strada dei Due Mari all'altezza dell'innesto dell'autostrada del « Sole », costeggia per un breve tratto la linea ferrata per Reggio Calabria in località Palazzo, taglia il fiume S. Ippolito, continua per le località Santa Margherita, Ministalla, sino a raggiungere il confine del comune di S. Pietro a Maida alla confluenza del fiume Pesipe col fiume Amato;

ed i comuni di:

Feroleto Antico — Pianopoli.

26 — COLLEGIO DI LAMEZIA TERME III

Capoluogo: Lamezia Terme

(Tribunale di Lamezia Terme)

Comprende parte del territorio ovest del comune di Lamezia Terme, *così delimitata*:

inizia da nord verso sud dal confine del territorio di Conflenti in località Dosso Lupino, scende lungo il fosso Fallà, attraversa la statale n. 18 all'altezza del ponticello, taglia la linea ferrata per Sant'Eufemia Lamezia, attraversa le località Scordovillo, Madama, Carrà Cosentino, Cotura, Fabrizi, Vatalaro, incontra la strada dei « Due Mari » all'altezza dell'innesto con l'autostrada del « Sole », costeggia per un breve tratto la linea ferrata in località Palazzo, taglia il fiume S. Ippolito, continua per le località S. Margherita, Ministalla, sino a raggiungere il confine del comune di S. Pietro a Maida alla confluenza del fiume Pesipe col fiume Amato.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1969

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 105. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 giugno 1969, n. 497.

Aggregazione del comune di Tretto al comune di Schio, in provincia di Vicenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione, in data 23 novembre 1968, n. 27, con la quale il consiglio comunale di Tretto ha chiesto l'aggregazione al comune di Schio.

Vista la deliberazione, in data 20 febbraio 1969, n. 6, con la quale il consiglio comunale di Schio ha aderito alla richiesta aggregazione del comune di Tretto;

Constatato che le condizioni di detta unione sono state fissate d'intesa dai consigli comunali, con le deliberazioni suindicate;

Vista la deliberazione in data 11 marzo 1969, n. 738, con la quale il consiglio provinciale di Vicenza ha espresso il richiesto parere al riguardo;

Udito il parere espresso dalla prima sezione del Consiglio di Stato nell'adunanza del 9 maggio 1969;

Visti gli articoli 30, capoverso, e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il comune di Tretto è aggregato al comune di Schio, in provincia di Vicenza;

Art. 2.

Il prefetto della provincia di Vicenza, sentita la giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali, finanziari nonchè di quelli concernenti il personale tra i cennati comuni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1969

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1969
Atti del Governo, registro n. 228, *foglio n.* 104. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1969.

Nomina di un membro della commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 18 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio successivo, registro n. 8 Finanze, foglio n. 305, con il quale è stata ricostituita, per il quadriennio 1969-1972, la commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del dott. Mario Figliolia, consigliere di Stato, membro della predetta commissione, perchè dimissionario per motivi di salute;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Giuseppe Manzari, consigliere di Stato, è nominato membro della commissione centrale per le imposte, in sostituzione del dott. Mario Figliolia.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1969

SARAGAT

REALE — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1969
Registro n. 29 *Finanze, foglio n.* 116

(7571)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 luglio 1969.

Scioglimento del consiglio comunale di Atripalda.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

In seno al consiglio comunale di Atripalda sorto dalle elezioni del 12 giugno 1966 si costituì, all'inizio, una maggioranza di 12 consiglieri sui 20 assegnati al comune che potè esprimere, senza difficoltà, gli organi di amministrazione.

Successivamente, però, a causa delle profonde divergenze sorte all'interno della predetta maggioranza si è determinata una difficile situazione che si è andata sempre più aggravando fino a paralizzare l'attività dell'ente.

Il consiglio comunale, infatti, non è riuscito finora neppure ad approvare il bilancio di previsione per il 1968, nonostante i reiterati interventi dell'autorità di vigilanza.

Dopo numerosi solleciti, rimasti inascoltati, il prefetto, con decreto del 26 febbraio 1969, convocò d'ufficio il consiglio comunale perchè provvedesse a quell'essenziale adempimento, per il quale era da tempo scaduto il termine di legge.

La relativa adunanza, fissata per il giorno 16 marzo 1969, risultò, peraltro, infruttuosa in quanto lo schema di bilancio, predisposto dalla giunta non riportò il voto favorevole dello speciale *quorum* della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, richiesto dalla legge, trattandosi di bilancio che conseguiva il pareggio mediante l'applicazione di eccedenze sulle sovrimposte.

Il prefetto, allora, allo scopo di porre il consiglio comunale di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di un preciso obbligo di legge, lo convocò nuovamente d'ufficio con decreto del 20 aprile u. s., fatto notificare a tutti i consiglieri, col quale veniva esplicitamente richiamata l'attenzione dei consiglieri stessi sulla assoluta necessità di pervenire a concrete determinazioni in ordine all'approvazione del bilancio di previsione di un esercizio ormai interamente trascorso, a scanso dei provvedimenti di rigore previsti dagli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale e 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Ad onta del chiaro monito il consiglio comunale, nella seduta del 30 aprile u. s., non riusciva ad esprimere al riguardo la necessaria maggioranza.

Tuttavia, poichè il 10 maggio successivo la giunta municipale deliberava di convocare nuovamente il consiglio comunale per il 20 seguente, con all'ordine del giorno la dichiarazione di decadenza di un consigliere, la di lui surrogazione e, ancora una volta, l'esame del bilancio, il prefetto, nella presunzione che la rinnovata composizione dell'organo consiliare potesse consentire l'approvazione del bilancio stesso, col seguente superamento della crisi, riteneva di soprassedere, in attesa dell'esito della seduta, a dar corso ai minacciati provvedimenti di rigore.

Prima, però, che avesse luogo la predetta seduta la giunta municipale, con deliberazione del 18 maggio 1969, revocava la convocazione, ritenendola, in base ad una più approfondita valutazione obbiettiva della situazione, del tutto inutile ai fini dell'approvazione del bilancio.

Considerata la persistente carenza del consiglio comunale di Atripalda in ordine a quell'essenziale adempimento prescritto dalla legge, il prefetto ha proposto, ai sensi del citato art. 323 del testo unico 1915, lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto intanto la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi del menzionato art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Atteso che il predetto consiglio comunale si è dimostrato assolutamente incapace di superare la grave crisi interna, omettendo di provvedere, nonostante i richiami e la formale diffida del prefetto, all'approvazione del bilancio di previsione dell'anno 1968 ad esercizio ormai completamente trascorso e quando già sono scaduti i termini per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo, si ritiene che nella specie ricorrano pienamente gli estremi per far luogo alla proposta misura di rigore.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 4 luglio 1969.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Atripalda ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Giuseppe Basile.

Roma, addì 28 luglio 1969

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, a causa degli insanabili contrasti interni, il consiglio comunale di Atripalda (Avellino) versa da tempo in condizioni di assoluta paralisi funzionale che gli hanno impedito di ottemperare, malgrado la formale diffida del prefetto, all'essenziale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 1968;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 4 luglio 1969;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Atripalda è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto dott. Giuseppe Basile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 30 luglio 1969

SARAGAT

RESTIVO

(7570)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1969.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona costiera e collinare nel comune di Silvi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 6 giugno 1967, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona litoranea e collinare sita nel territorio del comune di Silvi;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Silvi;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che le attuali norme edilizie e urbanistiche vigenti per il territorio comunale di Silvi non sono sufficienti a garantire la tutela delle bellezze naturali e panoramiche e la protezione del paesaggio;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o deten-

tore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce, per la sua conformazione, un complesso di punti di vista pubblici e di quadri naturali visibili dai predetti punti di vista, interdipendenti tra loro: per il concorrere di punti di belvedere dal mare e dalle strade in pianura verso i colli e le alture all'interno, dalla strada statale e dalla ferrovia verso il mare e verso le alture, da queste ultime e dai loro molti versanti verso la pianura, il mare e la veduta dell'andamento della costa e della spiaggia;

Decreta:

La zona costiera e collinare, sita nel territorio del comune di Silvi (Teramo) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

I Zona (*costiera*)

Dal mare Adriatico in corrispondenza dell'intersezione coll'asse della foce del fosso Concio, lungo tale asse sino ad incontrare il ciglio a valle (verso il mare) della strada lungomare; indi, segue tutto il ciglio a valle della strada lungomare fino alla curva esistente in corrispondenza del Villaggio del Fanciullo, a quota (+ 2); indi, dalla curva suddetta, lungo l'asse della strada perpendicolare al mare, sino al piede del rilevato della ferrovia Ancona-Pescara, escludendo la zona di rispetto delle ferrovie dello Stato; indi, lungo il piede del rilevato come sopra, sino ad intersecare la linea di confine tra la provincia di Teramo e la provincia di Pescara, sul torrente Piomba; di qui, lungo il detto confine, segue l'andamento del torrente Piomba, fino al mare Adriatico.

II Zona (*collinare*)

Dalla progressiva chilometrica 433 + 00 sulla strada statale 16 Adriatica, in corrispondenza dell'intersezione con l'asse della strada Silvi-Atri, lungo l'asse di detta strada fino all'intersezione con l'asse della strada vicinale di Valle Scura; da tale intersezione lungo l'asse di detta stradina attraverso la quota (+ 124), fino allo sbocco della medesima stradina sul ciglio a valle della strada Silvi-Atri; indi, il vincolo segue tale ciglio fino all'intersezione con il ciglio a valle della nuova strada panoramica Silvi-San Silvestro; indi, lungo tale ciglio a valle della medesima strada, fino all'intersezione col ciglio a valle della strada che proviene dalle Pianacce; indi lungo il ciglio a valle della strada S. Silvestro-Coccioni, fino ad intersecare l'asse della strada per S. Stefano; da tale intersezione a quota (+ 71), scende lungo l'asse di detta strada fino ad intersecare il ciglio a monte della strada statale 16 Adriatica, alla quota (+3); da tale intersezione, lungo il ciglio a monte della strada statale 16, fino a ricongiungersi all'asse della imboccatura della strada Silvi-Atri, alla progressiva chilometrica 433 + 00, sopra citata.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Aquila curerà che il comune di Silvi provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 17 luglio 1969

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
PELLICANI

Il Ministro per la marina mercantile
LUPIS

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
NATALI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Teramo

Seduta del 6 giugno 1967 - Verbale n. 5

Oggi 6 giugno 1967, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Teramo, si è riunita la commissione provinciale di Teramo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Proposta di vincolo sulla zona costiera del comune di SILVI.

(*Omissis*).

Il vincolo si estende in una zona così delimitata:

Comune di SILVI.

I Zona (*collinare*)

Dalla progressiva kilometrica 433+00 sulla SS. 16 Adriatica, in corrispondenza dell'intersezione con l'asse della strada Silvi-Atri, lungo l'asse di detta strada fino all'intersezione con l'asse della strada vicinale di Vallescura; da tale intersezione lungo l'asse di detta stradina attraverso la quota (+124), fino allo sbocco della medesima stradina sul ciglio a valle della strada Silvi-Atri; indi, il vincolo segue tale ciglio fino all'intersezione con il ciglio a valle della nuova strada panoramica Silvi-S. Silvestro; indi, lungo tale ciglio a valle della medesima strada, fino all'intersezione col ciglio a valle della strada che proviene dalle Pianacce; indi lungo il ciglio a valle della strada S. Silvestro-Coccioni, fino ad intersecare l'asse della strada per S. Stefano; da tale intersezione a quota (+71), scende lungo l'asse di detta strada fino ad intersecare il ciglio a monte della SS. 16 Adriatica, alla quota (+3); da tale intersezione, lungo il ciglio a monte della SS. 16, fino a ricongiungersi all'asse della imboccatura della strada Silvi-Atri, alla progressiva kilometrica 433+00, sopra citata.

I Zona (*costiera*)

Dal mare Adriatico in corrispondenza dell'intersezione con l'asse della foce del fosso Concio, lungo tale asse sino ad incontrare il ciglio a valle (verso il mare) della strada lungomare; indi segue tutto il ciglio a valle della strada lungomare fino alla curva esistente in corrispondenza del Villaggio del Fanciullo, a quota (+2); indi, dalla curva suddetta, lungo l'asse della strada perpendicolare al mare, sino al piede del rilevato della ferrovia Ancona-Pescara, escludendo la zona di rispetto delle FF.SS.; indi, lungo il piede del rilevato come sopra, sino ad intersecare la linea di confine fra la provincia di Teramo e la provincia di Pescara, sul torrente Piomba; di qui, lungo il detto confine, segue l'andamento del torrente Piomba, fino al mare Adriatico.

La proposta di vincolo viene, pertanto, approvata all'unanimità.

(7313)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1969.

Segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica - redimibile 5,50 % - 1968-1983.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641, recante « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 »;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307, del 3 dicembre successivo, con il quale venne disposta l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica 5,50 % - 1968-1983, per un importo, in valore nominale, di 249 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito anzidetto;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968-1983, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su foglio di carta bianca, liscia, a filigrana in chiaro e scuro, costituita da fasce di losanghe che portano al centro le lettere « D. P. » intercalate da fasce di losanghe più piccole.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono del corpo del titolo e di una serie di 29 tagliandi di ricevuta per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

I ventinove tagliandi di ricevuta sono collocati, su due fogli, a destra del corpo del titolo: il primo è composto di due colonne di tagliandi (la prima di 5 e la seconda di 8), con numerazione, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, dal n. 1 (che si trova all'altezza di quello n. 9 della seconda colonna) al n. 13; il secondo foglio è composto di due colonne di 8 tagliandi ciascuna, con numerazione, per colonna, sempre da destra verso sinistra, dal n. 14 al n. 29.

Art. 4.

Il prospetto del corpo del titolo è limitato da una cornice che ripete elementi decorativi del frontespizio del titolo al portatore. Al centro del lato superiore della cornice campeggia un medaglione con l'effigie di Galileo Galilei, incorniciato da un motivo ornamentale che si richiama a quello della cornice.

Dentro la cornice è stampato un fondino eseguito con tratteggio a motivi simmetrici ripetuti finissimi intrecciati.

Dentro la cornice, seguite da uno spazio a linee sottili orizzontali, sono stampate le leggende: in alto, a sinistra, Certificato N. » con sotto « Capitale nom. L. » e, a destra, « Interesse annuo L. » con sotto « Interesse sem. L. ».

Seguono le leggende: «Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Prestito per l'Edilizia scolastica - Redimibile 5,50 % - 1968-1983 - Legge 28 luglio 1967, n. 641 - D. M. 31 ottobre 1968 - Serie - Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire . . . . fruttante l'interesse annuo di lire . . . . con godimento dal . . . . . . a favore di (seguono quindici righi punteggiati) - Ammortamento, con rimborso alla pari, in quindici annualità, a decorrere dal 1° luglio 1969 - Roma, (segue mezzo rigo punteggiato) - Il Direttore Generale - V° per la Corte dei Conti - Il Direttore di Divisione - Posizione N. (segue un tratto punteggiato) - (4ª Serie) ».

In basso, al centro, metà sulla cornice e metà sul fondino, vi è uno spazio tondo bianco per apporvi, in sede di rilascio dei singoli certificati, il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana » .

Al centro del corpo del titolo è stampata, in sottofondino, a grandi caratteri, l'indicazione dell'anno di emissione « 1968 », in colore rosso mattone.

Art. 5.

Il rovescio del certificato nominativo di piena proprietà reca, nella parte superiore, un prospetto, limitato, a destra, in alto e a sinistra, da una doppia linea semplice e recante uno spazio a righi. Nel prospetto, in alto, è stampata la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, *lett. d*), del testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ». Nella parte inferiore del rovescio è stampata la leggenda riguardante la quantità e le scadenze dei tagliandi annessi al certificato, nonchè le modalità di pagamento degli interessi.

Art. 6.

Il prospetto di ciascun tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare contenente un fondino, simile a quello del corpo del titolo, sul quale, dall'alto in basso, sono stampate, oltre alla dicitura « Direzione Generale del Debito Pubblico », le indicazioni relative al prestito, gli estremi della legge e del decreto di emissione, le indicazioni relative al valore del tagliando, alla scadenza di esso, alle serie ed al numero del certificato cui il tagliando appartiene; seguono uno spazio riservato alla firma del ricevente e una dicitura specificante che il tagliando deve essere staccato dall'ufficio pagatore.

Negli angoli superiori, dentro la cornice, sono due spazi quadrangolari bianchi con impresso il numero progressivo del tagliando. Il prospetto di ogni tagliando, reca, in sottofondo, l'indicazione dell'anno di emissione « 1968 »; reca, inoltre, a destra, uno spazio circolare bianco con impresso il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Art. 7.

Il rovescio di ciascun tagliando reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamen-

tali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero pregressivo del tagliando. Sopra la losanga vi è la leggenda « Prestito per l'Edilizia Scolastica»; sotto di essa quella « Redimibile 5,50 % - 1968-1983 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti del corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per l'annotazione del pagamento degli interessi semestrali.

Il prospetto del corpo del certificato è in tutto simile a quello di piena proprietà, con l'aggiunta, sopra la data di rilascio, della dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale dove è assegnato il pagamento » (segue uno spazio punteggiato per l'indicazione della condizione o del termine cui è subordinato il pagamento degli interessi). Il rovescio del corpo del certificato è in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione della indicazione concernente il foglio di ricevute. I fogli di compartimenti sono limitati da una cornicetta rettangolare a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da una tabellina con la leggenda « Certificato N. » seguita da uno spazio a linee sottili orizzontali, per riportarvi l'indicazione del numero di iscrizione del certificato. In alto e al di sopra di ciascuna cornicetta vi è la scritta: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ». Dentro le cornici dei due fogli di compartimenti, su fondino simile a quello del corpo del titolo, sono stampati i compartimenti con l'indicazione delle scadenze semestrali degli interessi, da quella al 1° luglio 1969 (posta nel primo foglio, in alto, a sinistra) a quella al 1° luglio 1983 (posta nel secondo foglio, in basso, a destra). Il primo dei due fogli compartimentati è diviso in due colonne di otto compartimenti ciascuna; l'altro ha, nella colonna a sinistra otto compartimenti e in quella a destra cinque compartimenti.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti del solo corpo del titolo, in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'aggiunta delle seguenti leggende sul prospetto; « di nuda proprietà », sotto la dicitura « Certificato nominativo », e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, (segue una breve linea punteggiata, per l'indicazione « con », ovvero « senza ») deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario », sopra la data di rilascio.

Il rovescio è identico a quello del certificato di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate semestrali di interesse « con » ovvero « senza » deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono costituiti del corpo del titolo e di 29 tagliandi di ricevuta semestrali, disposti, su due fogli di tagliandi, alla destra del corpo del titolo, e numerati progressivamente, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, dal n. 1, per la rata semestrale di interesse al 1° luglio 1969, al n. 29, per la rata semestrale di interesse al 1° luglio 1983.

Il prospetto del corpo dei titoli è identico a quello del certificato di piena proprietà, con la sola variante della indicazione di « certificato d'usufrutto » al posto di « certificato nominativo » e con le aggiunte, dopo sei righi dalla leggenda indicante « a favore di », della dicitura « con annotazione che l'usufrutto spetta a », e, dopo la leggenda relativa all'ammortamento, dell'altra « Le rate semestrali di interesse sono pagabili dal 1° gennaio e dal 1° luglio di ogni anno, contro quietanza dell'esibitore, con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario ». Le due parole « con » e « senza » sono in carattere marcato e di corpo più grande.

Il rovescio del corpo dei titoli è identico a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione del prospetto per lo « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 . . . . » e l'aggiunta, al centro di una cornice rettangolare semplice, di una avvertenza concernente le modalità di pagamento delle rate semestrali.

Il prospetto ed il rovescio di ciascuna ricevuta sono perfettamente identici a quelli delle ricevute unite ai certificati nominativi di piena proprietà, salvo, sul prospetto, l'aggiunta di una dicitura concernente la pagabilità « con », ovvero « senza » fede di vita dell'usufruttuario.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti del corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per l'annotazione del pagamento degli interessi.

Essi sono simili ai certificati nominativi con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo, sul prospetto, la indicazione «certificato di usufrutto » al posto dell'altra « certificato nominativo » e, dopo sei righi dalle parole « a favore di », la indicazione « con annotazione che l'usufrutto spetta a », nonchè, sul rovescio, l'omissione del prospetto per lo « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'articolo 14 . . . . ».

Art. 12.

La stampa dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

per i certificati nominativi di piena proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno rossastro; sottofondi del corpo del titolo e nei tagliandi, in rosso mattone; fondini, in bruno rossastro chiaro; losanga nel verso del tagliando, in verde;

per i certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione od a termine: cornici, testi e fincature in verde; sottofondo in rosso mattone; fondini, in verde chiaro;

per i certificati nominativi di nuda proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno; sottofondo, in rosso mattone; fondino, in bruno chiaro;

per i certificati di usufrutto con pagamento con fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del

verso, in grigio scuro; sottofondi nel corpo del titolo e nei tagliandi, in rosso mattone; fondini, in grigio chiaro; losanga del verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati di usufrutto con pagamento senza fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in viola malva; sottofondi nel corpo del titolo e nei tagliandi, in rosso mattone; fondini, in viola malva chiaro; losanga del verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati d'usufrutto con pagamento sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in rosso; sottofondo, in rosso mattone; fondini, in rosso chiaro.

I numeri d'iscrizione e l'indicazione della serie vengono stampati tipograficamente in nero in sede di rilascio dei singoli certificati.

Art. 13.

I modelli dei titoli considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il modello del certificato nominativo di piena proprietà reca la numerazione a zero e la firma a fac-simile del direttore generale « Mazzaglia ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1969

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 luglio 1969
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 257

(7540)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1969.

Sostituzione di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 1286 in data 16 marzo 1966, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo, è stata costituita presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio;

Vista la lettera n. 2/656 in data 22 maggio 1969, con la quale l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Roma ha comunicato che la U.I.L. ha designato il prof. Fausto Frezza, quale nuovo componente della predetta commissione regionale di vigilanza in sostituzione del rag. Giorgio Talarico;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

Il prof. Fausto Frezza, rappresentante degli assegnatari designato, per il tramite dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione dalla U.I.L., è nominato membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Lazio, in sostituzione del rag. Giorgio Talarico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7391)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1969.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 gennaio 1969, concernente l'elenco dei principi attivi e degli additivi che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali.

IL MINISTRO PER LA SANITA'
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificata dalla legge 8 marzo 1968, n. 399, concernente la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 gennaio 1969, n. 18, relativo agli elenchi dei principi attivi e degli additivi che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali;

Sentito il parere della commissione tecnica di cui all'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, modificato dall'art. 8 della legge 8 marzo 1968, n. 399;

Ritenuto necessario ed opportuno aggiungere alcuni additivi all'elenco di cui all'allegato n. 2 del citato decreto ministeriale 15 gennaio 1969;

Decreta:

Art. 1.

Al gruppo degli additivi, di cui all'allegato 2, cap. V, *Stabilizzanti* del decreto ministeriale 15 gennaio 1969, indicato nella premessa, è aggiunto:

« metilcellulosa

a) quantità massima per kg di mangime e di mangime composto integrato: 5.000 mg ».

Art. 2.

Dopo il gruppo di additivi di cui all'allegato 2, cap. V, *Stabilizzanti* del decreto ministeriale 15 gennaio 1969, indicato nella premessa, è aggiunto nell'ordine il seguente elenco di additivi:

VI. — *Conservativi*

1) Acetato di calcio $(CH_3COO)_2Ca$:
a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 2.000 mg;
b) purezza: min. 98,0%.

2) Acetato di sodio $C_2H_3O_2Na$:
a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 2.000 mg;
b) purezza: min. 98,0%.

3) Acido propionico $C_3H_6O_2$:
a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 2.000 mg;
b) purezza: min. 95,0%.

4) Formiato di calcio $(CHO_2)_2Ca$:
a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 5.000 mg;
b) purezza: min. 98,0%.

5) Formiato di sodio CHO_2Na:
a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 5.000 mg;
b) purezza: min. 98,0%.

6) Idrato di calcio $Ca(OH)_2$:
a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 250 mg;
b) purezza: min. 90,0%.

7) Lattato di sodio $C_3H_5O_3Na$:
a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 2.000 mg;
b) purezza: min. 95,0%.

8) Propionato di calcio $(C_3H_5O_2)_2Ca$:
a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 2.000 mg;
b) purezza: min. 95,0%.

9) Propionato di sodio $C_3H_5O_2Na$:
a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 2.000 mg;
b) purezza: min 95,0%.

VII. — *Gelificanti e addensanti*

1) Citrato di sodio $C_6H_5O_7Na_3 . 2H_2O$:
a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 2.000 mg;
b) purezza: min 95,0%.

2) Citrato di calcio $(C_6H_5O_7)_2Ca_3 \cdot 4H_2O$:
a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 1.000 mg;
b) purezza: min 95,0%.

3) Citrato di magnesio $(C_6H_5O_7)_2Mg_3 \cdot 14 H_2O$:
a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 1.000 mg;
b) purezza: min. 92,0%.

4) Tripolifosfato di sodio $Na_5P_3O_{10}$:
a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 5.000 mg;
b) fosforo totale: min. 25,0%;
piombo: max. 0,002%;
arsenico: max. 0,005%.

VIII. — *Leganti*

1) Lignosolfito:
a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 30.000 mg;
b) titolo in lignosolfito: min. 60,0%;
acqua: max. 5,0%.

IX. — *Antiagglomeranti*

1) Stearato di potassio $C_{18}H_{35}O_2K$:
a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 5.000 mg;
b) purezza: min. 90,0%.

2) Stearato di sodio $C_{18}H_{35}O_2Na$:
a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 5.000 mg;
b) purezza: min. 90,0%.

3) Stearato di calcio $(C_{18}H_{35}O_2)_2Ca$:
a) quantità massima per kg di mangime composto e di mangime composto integrato: 5.000 mg;
b) purezza: min. 90,0%.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1969

Il Ministro per la sanità
RIPAMONTI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(7402)

ORDINANZA MINISTERIALE 7 agosto 1969.

Integrazione dell'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962, concernente divieto di importazione di animali, carni ed altri prodotti di origine animale ai fini della profilassi della peste bovina.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la propria ordinanza 7 agosto 1962, concernente divieto d'importazione di animali, carni ed altri prodotti di origine animale ai fini della profilassi della peste bovina;

Riconosciuta la necessità di consentire l'importazione degli animali esotici, ruminanti e suidi, da avviare al parco quarantenario del Fusaro, anche attraverso l'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino;

Ordina:

Art. 1.

L'importazione, in deroga, di animali esotici, prevista all'art. 2 dell'ordinanza ministeriale 7 agosto 1962, citata in premessa, è consentita anche attraverso l'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino.

Il trasbordo degli animali dagli aeromobili delle linee aeree internazionali a quelli delle linee aeree nazionali, diretti all'aeroporto di Napoli-Capodichino dovrà effettuarsi secondo le modalità che saranno stabilite dal Ministero della sanità.

L'inoltro degli animali a mezzo autocarri, dall'aeroporto di Roma-Fiumicino al parco quarantenario e di acclimatazione del Fusaro (Napoli), potrà essere autorizzato solo nei casi di assoluta necessità, e comunque dipendenti da causa di forza maggiore.

L'inoltro via strada dovrà avvenire con il rispetto delle precauzioni dettate dal Ministero della sanità.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(7574)

DECRETO PREFETTIZIO 16 luglio 1969.

Ricostituzione del consiglio provinciale di sanità di Firenze.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il proprio decreto n. 3620 del 15 novembre 1961, relativo alla composizione per il triennio 1961-63 del consiglio provinciale di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 27, sulla disciplina dell'organo consultivo del consiglio di sanità;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del consiglio provinciale di sanità in conformità al disposto dell'art. 12 del citato decreto presidenziale;

Vedute le designazioni degli enti e delle organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Decreta:

Il consiglio provinciale di sanità, per il triennio decorrente dalla data del presente decreto, è costituito come segue:

Presidente:

Il prefetto.

Componenti:

Il medico provinciale;
Il veterinario provinciale;
Il presidente del tribunale di Firenze;
L'ingegnere capo genio civile;
Il capo dell'ispettorato provinciale agricoltura;
Il capo ispettorato del lavoro;
Il direttore della sanità militare della regione militare tosco-emiliana;
L'ufficiale sanitario del comune di Firenze;
Parpagnoli dott. Riccardo, presidente associazione medici condotti;
Il direttore della sezione medico-micrografica del laboratorio d'igiene e profilassi;
Il direttore della sezione chimica del laboratorio di igiene e profilassi;
Pezzati dott. Enzo, presidente dell'arcispedale S. Maria Nuova;
Meliconi prof. Fausto, sovrintendente dell'ospedale S. Maria Nuova;
Vannucchi prof. Vieri, primario medico dell'ospedale S. Maria Nuova;
Muntoni prof. Ennio, primario chirurgo dell'ospedale S. Giovanni di Dio;
Mazzetti prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di igiene dell'Università;
Chieffi prof. Angelo, direttore ospedale Mayer;
Lunedei prof. Antonio, direttore clinica medica Università Firenze;
Miele prof. Giovanni, ordinario di diritto amministrativo;
Nolfi ing. Luciano, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Ricci ing. Sergio, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;
Paci dott. Pietro, rappresentante dell'ordine dei medici di Firenze;
Ignesti dott. Enzo, rappresentante dell'ordine dei veterinari;
Albani dott. Filippo, rappresentante dell'ordine dei farmacisti;
Gavazzi Ballati Argia, rappresentante del collegio delle ostetriche;
Cioni Giuseppina, rappresentante collegio infermiere professionali, assistenti sanitarie, vigilatrici d'infanzia;
Curti avv. Ettore, rappresentante dell'Istituto nazionale previdenza sociale di Firenze;
La Canna cav. Enzo, direttore Istituto nazionale infortuni sul lavoro;
Ugolotti dott. Amerigo, vice dirigente sanitario I.N.A.M.

Le funzioni di segretario verranno disimpegnate dal dott. Armando Armonico della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Firenze, addì 16 luglio 1969

Il prefetto: de BERNART

(7292)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Lentini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1969, il comune di Lentini (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 449.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7474)

Autorizzazione al comune di Favara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1969, il comune di Favara (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 362.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7475)

Autorizzazione al comune di San Marco in Lamis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° agosto 1969, il comune di San Marco in Lamis (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 181.899.420, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7476)

Autorizzazione al comune di Latiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° agosto 1969, il comune di Latiano (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 243.333.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7477)

Autorizzazione al comune di Faicchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° agosto 1969, il comune di Faicchio (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.777.215, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7478)

Autorizzazione al comune di Settingiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 1° agosto 1969, il comune di Settingiano (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.209.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutua stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7479)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa della ditta « Di Lallo Giuseppe e Fratelli » con sede in Paglieta.

La pubblicazione del decreto ministeriale 24 giugno 1969 relativo al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa della ditta « Di Lallo Giuseppe e F.lli » con sede in Paglieta (Chieti), nella *Gazzetta Ufficiale* n. 201, in data 7 agosto 1969, deve ritenersi come non avvenuta, in quanto duplicato di quella effettuata in data 15 luglio 1969 nel n. 177.

(7597)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1969, registro n. 24 Finanze, foglio n. 378, è respinto il ricorso straordinario proposto dal sig Clemente Giardini per l'annullamento del provvedimento in data 22 aprile 1960, concernente diniego di riammissione in servizio.

(7332)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1969, registro n. 24 Finanze, foglio n. 380, il ricorso straordinario proposto dal sig. Davide Patrone per l'annullamento del decreto ministeriale 3 novembre 1964 concernente il suo collocamento d'ufficio in aspettativa per motivi di salute, per il periodo dal 30 aprile 1964 all'11 ottobre 1964, è dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile.

(7333)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1968, il notaio avv. Mario De Facendis, residente ed esercente in Viterbo, è stato accreditato presso la direzione provinciale del Tesoro di quella città, per le operazioni di debito pubblico.

(7473)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

N. 151

Cambi medi del 12 agosto 1969

1 Dollaro USA	629,50
1 Dollaro canadese	583,375
1 Franco svizzero	146,105
1 Corona danese	83,62
1 Corona norvegese	88,135
1 Corona svedese	121,74
1 Fiorino olandese	173,91
1 Franco belga	12,497
1 Franco francese	113,54
1 Lira sterlina	1501,425
1 Marco germanico	157,59
1 Scellino austriaco	24,374
1 Escudo Port.	22,095
1 Peseta Sp.	9,023

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso per esami a diciotto posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e la revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 1968, n. 7350, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1968, registro n. 5, foglio n. 99, con il quale è stato bandito un concorso a quindici posti di vice-geometra in prova nel ruolo di concetto tecnico di questa azienda tuttora in via di espletamento;

Considerato che in atto sono disponibili nove posti nel detto ruolo e che si renderanno vacanti nel semestre successivo alla data di pubblicazione del presente decreto altri nove posti che possono essere messi a concorso ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a diciotto posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda nazionale delle strade.

L'amministrazione, inoltre, si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 3 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di abilitazione alla professione di geometra di cui agli articoli 51 e 65 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

b) diploma di abilitazione di perito edile conseguito secondo le norme del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, e relativo regolamento 3 giugno 1924, n. 969;

c) diploma di perito industriale edile di cui agli articoli 51 e 56 della legge 15 giugno 1931, n. 889;

d) diploma della sezione speciale fisico-matematica rilasciato da un istituto tecnico governativo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 possibilmente dattiloscritte e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire direttamente alla direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, via Monzambano, 10 Roma, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda il candidato dovrà indicare sotto la propria personale responsabilità nel seguente ordine:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica sono equiparati ai cittadini;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio attuale, nonchè i precedenti nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno;

i) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

l) i servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni;

m) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

I candidati dovranno inoltre esplicitamente dichiarare che in caso di nomina accetteranno senza riserva alcuna di raggiungere qualsiasi residenza loro assegnata essendo a conoscenza che in caso contrario, verranno, per legge dichiarati decaduti dalla nomina stessa.

Coloro che hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età dovranno inoltre dichiarare nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di uno dei titoli di cui al successivo art. 4, punto 6).

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al presente decreto.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 4.

Per partecipare al concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) essere cittadino italiano;

2) aver tenuto sempre buona condotta morale e civile;

3) avere il godimento dei diritti politici e non essere incorsi in una delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge ne impediscano il possesso;

4) essere in possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente art. 2;

5) avere l'idoneità fisica richiesta per l'impiego civile;

6) aver compiuto i 18 anni di età e non oltrepassato i 32, tranne che l'aspirante non rivesta la qualifica di dipendente statale di ruolo ordinario o di ruolo aggiunto, nel quale caso si prescinde dal limite massimo di età.

Il predtto limite massimo di 32 anni è elevato:

I) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra dell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini deportati dal nemico, nonchè per i profughi di Africa e dei territori di confine;

II) i candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sul sopraindicato limite massimo di età, pari al periodo di tempo intercorrente fra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, purchè non sia superato il 40° anno di età;

III) i suddetti limiti di età sono inoltre aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste da altre disposizioni di cui sopra, purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età;

IV) il limite di età per la partecipazione al concorso è elevato a 55 anni per coloro che rivestano la qualifica di mutilato ed invalido di guerra o per servizio, o mutilato ed invalido per la lotta di liberazione o di invalido o mutilato per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio, mentre per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra, detto limite di età è elevato a 39 anni;

V) ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, in relazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 citato nelle premesse, il limite massimo di età è elevato a 40 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale.

I benefici predetti assorbono ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 5.

Le domande non compilate con tutte le indicazioni di cui all'art. 3 del presente decreto di bando non verranno prese in considerazione.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la regolarizzazione delle domande stesse.

Art. 6.

Non potranno partecipare al concorso, oggetto del presente decreto, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Art. 7.

L'amministrazione si riserva di provvedere di ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè dell'eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato dal Ministro.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consteranno di tre prove scritte e di una orale sulle materie di cui al programma di esame.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà comunicata la relativa ammissione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai medesimi non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco verrà affisso nello stesso giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 9.

Per sostenere le prove scritte i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti:

a) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

b) passaporto;

c) patente di guida;

d) tessera postale;

e) porto d'armi;

f) carta d'identità;

g) fotografia applicata su carta da bollo da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

La fotografia deve essere di data recente e gli altri documenti nei termini di validità.

Art. 10.

La commissione esaminatrice sarà composta da un presidente scelto fra gli impiegati dell'amministrazione con qualifica non inferiore a ispettore generale, e da altri quattro membri, due dei quali professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, e due impiegati della carriera direttiva dell'amministrazione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva dell'A.N.A.S., con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 11.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni vigenti.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, dovranno far pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S. entro 30 giorni dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dalla direzione generale medesima, i documenti che ritengano necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, di cui intendano avvalersi.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra o per servizio e assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra e categorie assimilate dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali e dei coniugati, gli interessati dovranno produrre:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948 n. 137, 19 marzo 1948, n. 241 e alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento, apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi della guerra 1940-1943, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione ed i mutilati o gli invalidi per fatti di guerra e per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido

d) i mutilati e gli invalidi di servizio, il libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione; da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

e) gli orfani dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione, ovvero nella lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, un certficato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale e per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ovvero i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra, la dichiarazione modello 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile;

g) gli orfani dei caduti per servizio, il certificato previsto dall'utimo comma dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oppure, in mancanza, una dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza;

h) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti nella guerra 1940-43 o nella guerra di liberazione o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, un certificato su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

i) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata da L. 400;

l) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 400;

m) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra o gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

n) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo da L. 400;

o) i coniugati e i vedovi con prole lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

p) i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato d'iscrizione presso l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Art. 13.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati dalla Direzione generale dell'A.N.A.S., a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta, decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica notarile, su carta da bollo da L. 400, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 400, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico su carta bollata da L. 400, attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e contenere l'esplicita dichiarazione che sono stati effettuati gli accertamenti sierologici di cui all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

7) foglio matricolare militare aggiornato o esito di leva.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra o per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e lo apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire su carta bollata da L. 400, una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) del precedente art. 13 e della lettera *e*) dell'art. 12 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Art. 15.

Dei documenti che saranno pervenuti alla direzione generale dell'A.N.A.S. dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Due dei vincitori del presente concorso saranno destinati al compartimento della viabilità di Cagliari.

Art. 17.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 e 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Art. 18.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 14 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Art. 19.

Ai vincitori del concorso sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno pari al dodicesimo dello stipendio annuo iniziale stabilito dalle vigenti disposizioni per il personale tecnico della carriera di concetto.

Art. 20.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 21.

Programma d'esame

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di relazioni;

2) aritmetica ed algebra elementare inclusa la risoluzione delle equazioni di secondo grado ad una incognita; geometria elementare piana e solida, funzioni trigonometriche piane, teoria dei logaritmi ed uso delle tavole;

3) compilazione di disegni e di altri allegati ad un progetto ed in particolare per quanto riguarda costruzione di strade;

4) istrumenti topografici, loro correzione ed uso dei rilievi planimetrici ed altimetrici, tracciamento di campagna, piani quotati;

5) modo di esecuzione di lavori stradali ed in particolare delle pavimentazioni, nonchè edilizi ed idraulici. Caratteri che debbono presentare i buoni materiali da costruzione con particolare riguardo o a quelli da impiegare in lavori stradali;

6) metodi di misurazione dei lavori e tenuta dei documenti di contabilità;

7) leggi e regolamenti sui servizi dipendenti dall'A.N.A.S. con particolare riguardo alle norme per la tutela delle strade e per la circolazione e nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato con particolare riferimento dall'A.N.A.S.

La prova orale verterà sulle materie indicate per le prove scritte e su nozioni elementari di statistica.

Roma, addì 31 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

Alla Direzione generale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade - Via Monzambano n. 10 - ROMA

. . l . . sottoscritt . . (cognome e nome) . . . . chiede di essere ammess . . a partecipare al concorso per esami a diciotto posti di vice geometra in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

A tal fine sotto la propria personale responsabilità dichiara:

a) di essere nat . . a . . . . il . . . . .

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere iscritt . . nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

d) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (indicare, quando del caso, le eventuali condanne riportate);

e) di essere in possesso del titolo di studio di . . . . rilasciato dall'istituto . . . . . di . . . . . . nell'anno scolastico . . . . . . ;

f) che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente . . . . ;

g) di essere residente a . . . . via . . . . (indicare i precedenti indirizzi nel caso in cui l'attuale sia stato assunto da meno di un anno);

h) l'indirizzo cui desidera siano inviate eventuali comunicazioni è il seguente . . . . ;

i) di non avere prestato servizio come impiegat . . presso pubbliche amministrazioni (oppure indicare le amministrazioni pubbliche presso le quali il candidato ha eventualmente prestato servizio e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego qualora questo fosse cessato).

Dichiara inoltre di raggiungere, in caso di nomina, senza riserva alcuna, qualsiasi residenza le verrà assegnata.

Con osservanza.

. . . lì . . . . . .

. . . .
(firma)

Autentica della firma

. . . . .

(7467)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Commissione giudicatrice del concorso per esame a sette posti di stenodattilografo aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1969, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 359, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, e costituita come segue:

Presidente:

Casoni dott. Stelio, ispettore generale.

Componenti:

Vallauri dott. Carlo, direttore di divisione;
Liguori dott. Cataldo, direttore di divisione;
Marino dott. Gaetano, direttore di sezione;
Bruno dott. Giuseppe, direttore di sezione.

Membro aggiunto:

Palelli prof. Luigi, insegnante di stenografia istituto professionale di Stato «Garrone» di Roma.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Luigi Riggio, consigliere di 1ª classe.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1957, n. 47, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 dell'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1969
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 297

(7348)

Commissione giudicatrice del concorso per esame a sei posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1969, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 361, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sei posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esame a sei posti di vice segretario nel ruolo della carriera di concetto del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Casoni dott. Stelio, ispettore generale.

Componenti:

Carducci Vigilante prof.ssa Filomena, ordinaria delle materie giuridico-economiche presso l'istituto tecnico «Duca degli Abruzzi» di Roma;

Papa prof. Vincenzo, ordinario delle materie giuridico-economiche presso l'istituto tecnico «Duca degli Abruzzi» di Roma;

Cozzolino dott. Innocente, direttore di divisione;

Petrillo dott. Francesco, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Giuseppe Bruno, direttore di sezione.

Art. 2

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1957, n. 47, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 dell'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *luglio* 1969
Registro n. 18 *Tesoro, foglio n.* 296

(7349)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso di rettifica

Al terzo comma dell'art. 1 del bando del concorso pubblico, per esami, a diciassette posti di assistente di 3ª classe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 171 del 9 luglio 1969, deve è scritto: «... in servizio alla data del ...» leggasi: «... in servizio alla data del 4 giugno 1969.».

(7273)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERCELLI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1430 in data 25 marzo 1968, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti in questa provincia al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 2013 in data 9 maggio 1969, concernente la costituzione della commissione giudicatrice di detto concorso;

Constatata la regolarità delle operazioni espletate da detta commissione;

Vista la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Amosso Enrico . . . . punti 68,010
2. Gobbi Giuseppe . . . . » 65,040
3. Perrone Athos . . . . » 48,435
4. De Gobbi Sergio . . . . » 45,155
5. Dellarole Carlo . . . . » 44,020
6. Repetti Carlo . . . . » 43,640

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 23 luglio 1969

Il medico provinciale: GIANNUZZO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3006 in data odierna con cui è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vercelli al 30 novembre 1967;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascuno di essi:

1) Amosso Enrico: Occhieppo Inferiore - Camburzano (consorzio);
2) Gobbi Giuseppe: Carisio;
3) Perrone Athos: Campertogno - Mollia-Rassa (consorzio);
4) De Gobbi Sergio: Lignana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Vercelli, addì 23 luglio 1969

Il medico provinciale: GIANNUZZO

(7320)

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 2 luglio 1969, n. **20**.

Applicazione in Sicilia della legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, recante: norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiarie perpetue.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 5 *luglio* 1969)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alle particolari condizioni ambientali, economiche e sociali della Regione siciliana ed allo scopo di renderla aderente a tali condizioni, la legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, si applica in Sicilia con le modifiche e le aggiunte di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I canoni enfiteutici e le prestazioni fondiarie relative ai contratti e ai rapporti comunque regolati dalla legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, e conclusi successivamente alla data del 28 ottobre 1941, non possono superare l'ammontare corrispondente al reddito dominicale del fondo sul quale gravano, secondo la consistenza catastale al momento della stipulazione del contratto o del rapporto e rivalutato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Statuto 12 maggio 1947, n. 356, aumentato del dieci per cento.

Ai canoni e alle prestazioni di cui sopra si applicano le norme contenute nel secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 1 della legge 22 luglio 1966, n. 607.

Art. 3.

I concedenti, ove considerino il reddito dominicale esistente alla data della stipula del contratto o del rapporto di enfiteusi non rispondente ai pregi intrinseci ed estrinseci dei terreni oggetto del rapporto, possono, a loro spese, richiederne la revisione e l'aggiornamento.

In tal caso i concedenti sono tenuti al pagamento delle imposte in relazione al reddito dominicale riveduto o aggiornato fin dalla data di revisione o aggiornamento.

Art. 4.

La misura dei canoni e delle prestazioni stabilite dalla presente legge decorre dalla data di entrata in vigore della legge nazionale 22 luglio 1966, n. 607, salvo i casi in cui il relativo versamento sia stato effettuato senza alcuna riserva e sempre che non sia intervenuta sentenza passata in giudicato.

Art. 5.

Le eventuali contestazioni relative alla determinazione dell'ammontare del canone in relazione ai criteri di valutazione del fondo saranno preliminarmente devolute per il tentativo di bonario componimento a commissioni comunali, che saranno composte da due rappresentanti dei datori di lavoro del settore agricolo e da due rappresentanti degli enfiteuti coltivatori diretti nominati di volta in volta dal sindaco su designazione delle organizzazioni locali cui aderiscono gli interessati e presiedute dal sindaco o da un suo delegato.

Art. 6.

Qualora in applicazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, il concedente abbia goduto dei benefici previsti dall'art. 11 del D.L.P. 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modifiche ed aggiunte, ed ottenga la devoluzione di tutto o di parte dei terreni concessi in enfiteusi o ne venga comunque in possesso anche a seguito di rinunzia dell'enfiteuta per la particolare onerosità del canone, decade dal beneficio di cui sopra.

Art. 7.

Ai rapporti di cui alla presente legge sono applicabili tutte le disposizioni contenute nella legge 22 luglio 1966, n. 607, in quanto non incompatibili con essa.

Art 8.

La presente legge si applica fino a quando non sarà emanata una legge dello Stato che disciplini la materia oggetto delle presenti norme.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 luglio 1969

FASINO

GIUMMARRA

LEGGE 2 luglio 1969, n. 21.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1968, n. 24 e norme per la gestione delle esattorie vacanti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 32 *del* 5 *luglio* 1969)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 1 della legge regionale 6 agosto 1968, n. 24, è aggiunto il seguente art. 1-*bis*: « Le provvidenze di cui al superiore art. 1 sono prorogate per l'anno 1969 in favore degli agenti della riscossione dei comuni di Montevago, Gibellina e Salaparuta e degli altri comuni che saranno eventualmente beneficiati da leggi statali di esenzione ».

L'art. 2 della predetta legge è sostituito dal seguente: « Gli agenti della riscossione rimborseranno per compensazione l'ammontare dell'aggio anticipato dalla Regione siciliana se si effettueranno le riscossioni limitatamente a queste e agli esercizi cui si riferirà l'esenzione ».

Dopo l'art. 3 della stessa legge è aggiunto il seguente comma: « Ai medesimi è fatto altresì obbligo di assicurare la contabilità di tutti i servizi di competenza ».

Art. 2.

All'onere di L. 75 000 000 derivante dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante prelievo dal cap. 20911 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

In dipendenza del precedente comma, l'allegato n. 4 allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1969 è modificato come appresso:

Spese in conto capitale

Cap. 20911. — Fondo occorrente per far fronte ad oneri, ecc.

Oggetto del provvedimento	(Importo in milioni di lire)
partita che si riduce:	
Provvedimenti per l'incentivazione industriale	in meno 75
partita che si riduce:	
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1968, n. 24 e norme per la gestione delle esattorie vacanti)	in più 75

Art. 3.

L'applicazione delle norme contenute nella legge regionale 4 giugno 1964, n. 13, è prorogata fino alla scadenza del decennio in corso, limitatamente alle esattorie di Castelvetrano, Erice, Partinico, Naro e Favara, rimaste tutt'ora vacanti.

A parità di condizioni le esattorie in delegazione devono essere affidate ad un istituto di credito avente carattere di ente di diritto pubblico.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 luglio 1969

FASINO

RUSSO

(7096)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.